

ATTO DI PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 011095 DEL 30/12/2009
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
AUTOMOBILISTICO INTEGRATIVO E/O SOSTITUTIVO
CIG 2631170E28

AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

tra

la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Carmela IADARESTA, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria **Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.**, con sede in Bari, Corso Italia, n.8, CAP 70123, C.F. e P.IVA 05538100727, ai fini del presente atto rappresentata dall'Avv. Rosario ALMIENTO, nato _____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante (di seguito denominata anche solo "**Ferrovie Appulo Lucane**" o "**FAL**" o "**Affidatario**"), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

- a) con contratto di servizio rep. 011095 del 30/12/2009 sottoscritto in data 30/12/2009 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "**Contratto**"), l'Ente affidante ha affidato a Ferrovie Appulo Lucane, tra l'altro, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo;
- b) ai sensi dell'art. 3 del "**Contratto**", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dall'1/1/2010 e fino al 31/12/2015;
- c) il medesimo art. 3 del "**Contratto**" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31/12/2021 il medesimo contratto;
- d) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13/8/2011 n. 138 (convertito in legge 14/9/2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20/8/2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- e) con DGR 1221/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi eserciti dalle imprese ferroviarie, nel caso di specie anche attraverso il "**Contratto**", identificando i servizi suscettibili di attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità (*rectius* Ambiti Territoriali Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;
- f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016

- e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;
- g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
 - h) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di gara delle Province risulta non ancora concluso;
 - i) nelle more della definizione del suddetto *iter*, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico d'Ambito;
 - j) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19 ancora in atto, l'Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza oggi prevista al 31 marzo 2022;
 - k) la prossima scadenza del "**Contratto**" al 31/12/2021 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
 - l) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
 - m) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2231 del 29/12/2021, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico negli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento dei servizi di cui al "**Contratto**", nonché in ragione dell'imminente concreto rischio di interruzione del servizio pubblico di trasporto di che trattasi sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad addvenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con Ferrovie Appulo Lucane di un accordo consensuale di proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di trasporto automobilistico integrativo e/o sostitutivo alle stesse condizioni;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "**Contratto di**

Proroga”.

Costituiscono Allegati al presente **“Atto di Proroga”** tutti i documenti identificati nel presente **“Atto di Proroga”** come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del **“Contratto”** viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 31/12/2021 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre la data del 31/3/2023.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente **“Atto di Proroga”**, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo prosegua ai medesimi patti e condizioni di cui al **“Contratto”** rep. 011095 del 30/12/2009 vigente al 31/12/2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del Regolamento europeo n. 1370/2007 e ss.mm e ii., delle norme nazionali e regionali nonché delle misure regolatorie applicabili a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo è calcolato assumendo a base l’importo previsto, pro quota trasporto automobilistico, nel **“Contratto”** rep. 011095 del 30/12/2009 (€ 5.206.730,86), ed è quello attualmente identificato nel **“Contratto”**, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002, ed è pertanto pari ad € 6.010.872,89 oltre IVA al 10%.

Resta valido quanto disposto dall’art. 18 del **Contratto** e della normativa regolatoria applicabile.

Art. 5 – Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, Ferrovie Appulo Lucane si obbliga a fornire – entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto – garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura dell’1,5% (uno virgola cinque percento) del corrispettivo annuo di cui all’art. 4 così come rivalutato, all’anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo di cui alla L.R. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate obbligazioni.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Ferrovie Appulo Lucane, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "**Atto di Proroga**" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito Ferrovie Appulo Lucane ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la Banca Popolare di Bari – IBAN _____ e che sono delegati ad operare sul suddetto conto corrente:

-

-

Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa Ferrovie Appulo Lucane tutte le spese del presente "**Atto di Proroga**" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del "**Contratto**", del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 9 – Trasparenza

Con la stipula del presente "**Atto di proroga**", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "**Atto di proroga**" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "**Atto di proroga**", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente **“Atto di proroga”** (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente **“Atto di proroga”** rientrano nelle categorie dei **“Dati Comuni”** acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela IADARESTA, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all’indirizzo mail: rp@regione.puglia.it.

Per l’Affidatario Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.:

Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., contattabile all’indirizzo mail sgprotocollo@fal.postecert.it con sede legale in Bari, c.so Italia, 8.

Il Data Protection Officer è il dott. Vito CHIETI, contattabile all’indirizzo mail dpo.fal@prospettivehitech.com.

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente **“Atto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Atto di proroga”**.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte

degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, data delle firme digitali

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia



Carmela Iadaresta
04.05.2022 19:23:01
GMT+01:00

Per Ferrovie Appulo Lucane

Firmato digitalmente da

ROSARIO ALMIENTO

SerialNumber = TINIT
C = IT
Data e ora della firma: 03/05/2022 14:43:24